



*Al Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DPCM 29 settembre 2017 - Attuazione della prescrizione n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*) di cui al comma 4 dell'articolo 12 "Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria" - Determinazioni relative al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un'area impermeabilizzata di messa in riserva R13 per lo stoccaggio dei fanghi di acciaieria (ACC) e fanghi d'altoforno (AFO).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante "*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4 e l'articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13*”;

VISTO l’articolo 12 “*Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria*”, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, che stabilisce che: “*Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell’allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., che permangono di interesse nazionale e che resteranno nella titolarità di ILVA S.p.A. in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo perimetro dell’installazione AIA, saranno eseguiti dai Commissari Straordinari secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6 -bis e seguenti, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13*”;

VISTO l’articolo 12 “*Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria*”, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, che prevede che: “*Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5, UP4 – UP7, porzione UP3, di competenza dei Commissari straordinari, secondo la ripartizione riportata nell’allegato 27 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono essere conclusi entro il termine stabilito dall’art. 1, comma 8.4 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13*”, e dunque entro il 23 agosto 2023;

VISTO l’articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: “*I Commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all’attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest’ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all’Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023*”;

VISTA l’istanza del 25 novembre 2022 presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito Commissari straordinari), acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/148455, con cui è stata chiesta l’attivazione della Conferenza di Servizi ex articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 e articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un’area

impermeabilizzata di messa in riserva R13 per lo stoccaggio dei fanghi d'altoforno (AFO) e di acciaieria (ACC), progetto proposto al fine di dare attuazione alla prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) di cui all'articolo 12 "Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", comma 4 del citato DPCM;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MiTE/159831 del 19 dicembre 2022, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 15 dicembre 2022, in modalità di videoconferenza videoregistrata;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, nella riunione del 15 dicembre 2022, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati, ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito al progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'area impermeabilizzata di messa in riserva R13 per lo stoccaggio dei fanghi di acciaieria (ACC) e fanghi d'altoforno (AFO), proposto dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. al fine di dare attuazione alla prescrizione n. UP3 di cui all'articolo 12, comma 4, del DPCM 29 settembre 2017, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC e fatte proprie dalla Conferenza;

CONSIDERATO l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *"All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

PRESO ATTO del termine del 23 agosto 2023 previsto per l'attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) di cui all'articolo 12, comma 4, del DPCM 29 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

(Prescrizione n. UP3 di cui all'articolo 12, comma 4, del DPCM 29 settembre 2017)

1. Al fine di pervenire all'attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria e fanghi d'altoforno) di cui all'articolo 12, comma 4, del DPCM 29 settembre 2017, ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (nel seguito Commissari straordinari), identificata dal codice fiscale 11435690158 con sede legale in Via Fabio Filzi 8 - 20124 Milano (MI), deve rispettare gli adempimenti di cui al presente provvedimento.
2. Entro e non oltre il termine del 23 agosto 2023, l'intero cumulo UP3, impregiudicata la possibilità di avvio a trattamento (recupero/smaltimento) presso impianti terzi debitamente autorizzati, dovrà essere trasferito nelle sue quantità residue sull'area impermeabilizzata indicata nell'istanza del 25 novembre 2022 presentata dai Commissari straordinari, senza

effettuare passaggi all'esterno dell'area di intervento come definita nella predetta istanza, il tutto in conformità al progetto presentato dagli stessi Commissari straordinari.

3. Per le finalità di cui al comma n. 2 che precede, i Commissari straordinari sono autorizzati alle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva (operazione R13 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06) esclusivamente con riferimento ai fanghi di acciaieria (fanghi ACC) e fanghi di altoforno (fanghi AFO) di cui alla prescrizione n. UP3 di loro competenza.

4. La capacità massima di messa in riserva è fissata in 218.500 tonnellate di rifiuti aventi codice 10.02.14, distribuiti come di seguito indicato:

- vasca n. 1 (superficie 8.530 m² e volume 51.300 m³ complessivi) adibita ai fanghi ACC: limite massimo di fanghi ACC conferibili pari a 72.900 tonnellate;
- vasca n. 2 (superficie 19.000 m² e volume 114.000 m³ complessivi) adibita ai fanghi AFO: limite massimo di fanghi AFO conferibili pari a 145.600 tonnellate;

come meglio illustrato nella Tabella di seguito riportata.

Vasca	Quantità autorizzata (t)	EER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Operazione svolta	Caratteristica area di stoccaggio	Destinazione finale
ACC	72.900	E.E.R. 10.02.14	fanghi ACC	S	R13	Impermeabilizzata	R
AFO	145.600	E.E.R. 10.02.14	fanghi AFO	S	R13	Impermeabilizzata	R

5. La messa in riserva (R13) è autorizzata dall'emanazione del presente provvedimento.

6. Le attività di messa in riserva (R13) di cui al presente provvedimento sono autorizzate fino alla data del 23 agosto 2026.

7. Ritenuto di dover tenere conto sia della previsione temporale prevista dal DPCM 29/09/2017 per la gestione del materiale del cumulo UP3 che di quanto previsto per le attività di messa in riserva (R13), entro e non oltre tre anni dalla data di conferimento del rispettivo rifiuto registrata nel registro di carico e scarico, lo stesso dovrà essere avviato a recupero finale, fermo restando che l'intera area dovrà essere completamente svuotata entro e non oltre il 23 agosto 2026.

8. I Commissari straordinari devono registrare e conservare tutti i conferimenti dei rifiuti nel registro di carico e scarico nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

9. Si prescrive ai Commissari straordinari di allontanare dalle predette aree almeno 60.000 tonnellate di rifiuti all'anno a partire dal 24 agosto 2023. Per le finalità di cui alla presente prescrizione, entro due mesi dall'emanazione del presente provvedimento, i Commissari straordinari dovranno trasmettere alla Provincia di Taranto e all'Arpa Puglia un relativo cronoprogramma dettagliato.

10. A far data dall'emanazione del presente provvedimento i Commissari straordinari dovranno redigere annualmente un rapporto dettagliato da trasmettere alla Provincia di Taranto e all'Arpa Puglia circa i quantitativi già evacuati a partire dal 24 agosto 2023.

11. Le acque meteoriche raccolte devono essere gestite nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di deposito temporaneo prima della raccolta (art. 183, c. 1 lett. bb), e art. 185-bis, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) secondo il criterio temporale (art. 185-bis, c. 2, lett. b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).

12. I Commissari straordinari dovranno prestare la garanzia finanziaria per le attività di messa in riserva (R13) in favore della Provincia di Taranto entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento. Tale garanzia dovrà essere determinata ai sensi della nota dell'11 dicembre 2014 a firma del sub Commissario Ilva, prot. 4/U/11.12.2014, approvata con il decreto legge n. 1/2015, convertito nella legge n. 20/2015.

13. Le operazioni di messa in riserva (R13) eseguite dai Commissari straordinari costituiscono operazioni di gestione dei rifiuti, propedeutiche al successivo avvio a recupero finale (R1-R11) presso impianti terzi debitamente autorizzati.

14. E' fatto obbligo ai Commissari straordinari di conferire i rifiuti di cui al cumulo UP3 ad impianti debitamente autorizzati, con esclusione di passaggi ad ulteriori impianti di messa in riserva / R12 se non presso impianti ai fini del recupero finale di cui ai punti R1-R11 dell'allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

15. Fermo restando quanto previsto dal presente provvedimento, la gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità all'istanza del 25 novembre 2022 presentata dai Commissari Straordinari.

16. I Commissari straordinari non sono autorizzati ad effettuare miscele di rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

17. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, è fatto obbligo ai Commissari straordinari di operare nel rispetto della normativa applicabile *ratione temporis et materiae*.

18. A seguito della conclusione dei lavori di rimozione e trasferimento del cumulo UP3, i Commissari straordinari devono effettuare le attività di caratterizzazione delle aree liberate dai materiali.

19. Nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento dei materiali del cumulo di cui alla prescrizione n. UP3, i Commissari straordinari devono continuare ad attuare le attività di filmatura del cumulo.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.

2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

On. Gilberto Pichetto Fratin

